

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

██████████ conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Ravenna, ██████████ al fine di vedere accertata e dichiarata l'applicazione da parte dell'istituto di credito nei rapporti di c/c n. ██████████

██████████ di interessi usurari, anatocistici ovvero non dovuti poiché non contrattualizzati, competenze a debito, commissioni spese ed altri oneri e per l'effetto condannare la convenuta a determinare e rettificare l'esatto importo di dare/avere tra le parti e quindi condannarla al pagamento della somma di € 70.863,29.

Si costituiva in giudizio ██████████ chiedendo il rigetto delle avverse pretese in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e diritto per indeterminatezza dell'oggetto e per intervenuta prescrizione di ogni addebito antecedente al 12.09.2007 e nel merito per mancata allegazione integrale degli estratti conto ed infondatezza delle doglianze.

La causa istruita mediante CTU contabile veniva trattenuta in decisione dal Giudice all'udienza del 17.05.2023.

Orbene in primo luogo deve rilevarsi l'intervenuta prescrizione di ogni competenza o interesse addebitato in c/c anteriormente al 12.09.2007 stante la prescrizione del diritto per decorso del termine di dieci anni a far data dal primo atto interruttivo costituito dalla lettera di reclamo datata 12.09.2017 (doc. 3 fasc. attoreo)

Si osserva che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 15895/2019 ha espresso il principio secondo cui l'istituto di credito che eccepisce la prescrizione del diritto di ripetizione fatto valere dal correntista non è tenuta a dettagliare le rimesse prescritte né a indicare le specifiche rimesse solutorie essendo onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi il versamento come mero ripristino della disponibilità accordata e che sposti quindi per quel versamento l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del c/c (così anche Cass. 9462/20 e Cass. 2660/19).

Nel caso di specie quindi in assenza di prova di pattuizione scritta, tutte le rimesse anteriori al 12.09.07 devono ritenersi prescritte.

In ordine al merito si osserva quanto segue.

L'attrice contesta in primo luogo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi allegandone la contrarietà al disposto dell'art. 1283 cc.

Si deve peraltro rilevare come in base alla delibera CICR del 9.02.00 tale tipologia di capitalizzazione debba ritenersi legittima a condizione di pari periodicità nel calcolo sia per gli interessi passivi che per quelli attivi.

Deve ritenersi sufficiente per la corretta attuazione della delibera CICR 9.02.00 la pubblicazione della relativa modifica contrattuale in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione della stessa al correntista trattandosi di modifica contrattuale migliorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza.

Nel caso di specie risulta prodotta la pubblicazione in GU n. 151 del 30.06.00 della notizia di avvenuto adeguamento alla Delibera CICR 9.02.2000 delle condizioni praticate alla propria clientela da [REDACTED] (doc. 4 fasc. convenuto).

Dalla stessa analisi degli estratti conto emerge poi l'indicazione della pari periodicità di capitalizzazione come previsto dalla suddetta delibera con riguardo al periodo successivo alla sua pubblicazione.

Ne consegue l'infondatezza della pretesa avversaria con riguardo alla capitalizzazione degli interessi.

Parte attrice ha poi contestato l'applicazione di interessi usurari da parte dell'istituto di credito.

Orbene sul punto le risultanze della CTU contabile eseguita in corso di causa sono molto chiare escludendo in radice la sussistenza del superamento del tasso di usura.

Parte attrice contesta ancora la mancanza di pattuizioni in merito agli interessi ultralegali ed in particolare la mancanza di contratti di apertura di c/c a far data dall'.1.01.1996 sino

al 30.09.2007 e conseguentemente la necessità di provvedere al ricalcolo degli interessi ai tassi legali ex artt. 1284 cc e 117 TUB.

La contestazione risulta peraltro infondata.

Risulta infatti prodotto il contratto di apertura di c/c del 19.11.1997 e relative condizioni economiche ove veniva regolarmente pattuito per iscritto il tasso applicato (doc. 6 fasc. convenuto).

Quanto alle ulteriori generiche contestazioni relative alle CMS si osserva come la stessa sia determinabile in base alla lettura congiunta del contratto del 19.11.1997 che ne indica il tasso e dagli estratti conto che indicano la base di calcolo su cui applicare la predetta percentuale.

Le ulteriori contestazioni oltre che assolutamente generiche non trovano alcun fondamento probatorio atto ad attestarne la fondatezza.

La domanda attorea pertanto in quanto infondata deve essere respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell'attrice soccombente.

PQM

Il Tribunale di Ravenna definitivamente pronunciando nella causa RG n. 3025/20 ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa così decide:

- respinge la domanda proposta da [REDACTED] snc in quanto infondata;
- condanna [REDACTED] a rifondere in favore di [REDACTED] le spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compenso oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di [REDACTED]

Ravenna, 25 settembre 2023

Il Giudice

Dott.ssa Alessia Vicini